



Comune di
Pozzuolo del Friuli

INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it
e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308
Servizio Tesoreria ccp 15192339
tel.: 0432 / 669016 fax: 0432 / 669343

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DELLA POPOLAZIONE CANINA DOMESTICA
E LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 22.11.2007

Ripubblicato dal 11.12.2007 al 26.12.2007

Esecutivo dal 27.12.2007

ART. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

ART. 2 Ambito d'applicazione e definizioni

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 Raccolta delle deiezioni

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo smaltimento;

b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre all'asportazione delle deiezioni.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

ART. 4 Museruole e guinzagli

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

ART. 5 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50 % di tale misura.

La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama da non permettere le fuoriuscite del muso dell'animale.

L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati

nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00.

Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

ART. 6 Particolari situazioni

E' fatto divieto di introdurre cani, anche a guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

E' vietato ai proprietari di cani, lasciare vagare liberamente i propri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico senza la loro presenza o di quella di altra persona incaricata della vigilanza del cane.

E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00. In caso di recidiva, che si realizza al secondo episodio nello stesso anno, la sanzione è aumentata agli importi da euro 200,00 a euro 1.200,00.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo è soggetto salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

ART. 7 Tutele dell'aggressività esaltata dei cani

Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;

b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 600,00.

ART. 8 Adempimenti per i cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

L'Autorità Sanitaria competente, in collaborazione con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli potrà stabilire:

a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;

c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

ART. 9 Vigilanza

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza

individuati dalla Legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 10 Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ogni norma antecedente, che sia in contrasto con quelle su riportate, è abrogata.